



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO U.O. Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. 50 DEL 09/11/2022

OGGETTO: ORDINANZA TERREMOTO 9/11/2022
--

VISTI gli eventi sismici intervenuti nella giornata di oggi a partire dalla prima scossa delle ore 7:07:24 ML 5.7 come registrato dall'INGI;

CONSIDERATA la rilevanza dell'evento ed il relativo sciame sismico;

RITENUTO necessario provvedere alla verifica dei danni per garantire l'incolumità pubblica presso gli edifici comunali (alcuni con un significativo grado di vetustà) sede di uffici e aperti al pubblico nonché presso tutte le scuole di ogni ordine e grado anche paritarie;

DATO ATTO che sussistono i presupposti di contingibilità ed urgenza;

VISTA la legge che conferisce al Sindaco le prerogative in materia di protezione civile ai sensi dell'art.1 del D.Lgs.n.1/2018;

VISTA la raccomandazione operativa della Regione Marche con cui si invitano i comuni a porre in atto tutte le verifiche, in particolare sulle scuole, assumendo gli atti necessari contingibili ed urgenti anche di chiusura; ritenuto che le esigenze di verifica del territorio comunale di Fano, secondo il piano di protezione civile, richiedono due giornate di lavoro dei tecnici per il numero e la rilevanza degli immobili da verificare salvo termine minore in relazione alle effettive capacità operative e tenuto conto degli eventuali report di danni da rendicontare;

DATO ATTO che la presente ordinanza, per il carattere urgente e latamente cautelare che la connota, viene adottata senza l'invio preventivo della stessa alla Prefettura di Pesaro Urbino fermo restando il raccordo informativo necessario attuato per le vie brevi;

DATO ATTO che il COC è stato aperto alle ore 7:10 da parte del Vice Sindaco tenuto conto dell'assenza in sede del Sindaco per impegni istituzionali;

ATTESO, per quanto sopra rilevato, che le funzioni sindacali e relative prerogative e responsabilità sono svolte dal Vice Sindaco Cristian FANESI sino al rientro in sede del Sindaco;

- Visto l'art.54, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;
- Vista la Legge n.241/1990;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto l'art.2087 del Codice Civile;

ORDINA

SALVO SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI ATTI A PRESERVARE LA PUBBLICA INCOLUMITA'

1. La **CHIUSURA** per il giorno 9 e 10 novembre 2022 di quanto segue:

- a) tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie, per il giorno 9 e 10 novembre 2022;
- b) tutti gli immobili comunali sede di uffici e/o di servizi pubblici con accesso di dipendenti e/o aperti al pubblico salvo esigenze indifferibili -anche afferenti le operazioni funebri e/o di polizia mortuaria- autorizzate dal sottoscritto per prevalenti esigenze di buon andamento di attività indifferibili di pubblica necessità e/o di tutela dell'ordine pubblico;

c) i cimiteri;

2. Fatte salve eventuali successive ordinanze per ogni necessità ed urgenza, la riapertura di quanto sopra potrà essere disposta anche progressivamente dal sottoscritto ed anche mediante pubblicazione sul sito comunale delle strutture agibili;

3. di richiedere ad ASET spa la verifica urgente di tutte le strutture di riferimento dei servizi pubblici erogati verificando, con i propri tecnici, gli immobili e gli impianti e riferendo al COC;

AVVERTE

a) la violazione della presente ordinanza potrà comportare a carico dei trasgressori, salvo più gravi e/oconcorrenti e fattispecie civili, penali od amministrative nel rispetto dell'art.9 della L.689/1981, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art.650 del C.P.; l'osservanza delle presente ordinanza è assicurata dal Corpo di P.L.unitamente a tutte le forze dell'ordine necessarie;

b) la presente ordinanza, tenuto conto delle eccezionali esigenze di tempestività operativa, è comunicata per le vie brevi nell'ambito del COC a tutte le autorità presenti già attivate per garantire l'operatività delle operazioni;

c) che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Fano ai sensi dell'art.8, comma.3, della L.n.241/1990 informando tutta la popolazione tramite il sito internet e tramite gli organi di stampa;

INFORMA

d) Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione della stessa. In alternativa è ammesso altresì ricorso avanti al TAR Marche ai sensi del D.Lgs.n.104/2010 entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione della presente ordinanza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data ai sensi del DPR.n.1199/1971.

e) La presente ordinanza è firmata digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seg. del D.Lgs. n.82/2005.

IL VICE SINDACO
Cristian FANESI